



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 120

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: CO.SA.P. (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)
DETERMINAZIONE TARIFFE 2018 - SCADENZA VERSAMENTI 31.03.2018**

Addi **SETTE DICEMBRE DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **14:00**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Assente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Assente

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:
CO.SA.P. (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)
DETERMINAZIONE TARIFFE 2018 - SCADENZA VERSAMENTI 31.03.2018

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente che:

“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2018;

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 06.02.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la propria precedente deliberazione n. 16 in data 01.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2017;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
 - 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
- Dato atto che, avendo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche natura di entrata patrimoniale e non tributaria (rif. sentenza Corte costituzionale n. 64/2008), non si applica il blocco di cui sopra;
- Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto per il periodo 2018/2020, dal quale emerge l'esigenza di reperire le risorse generali necessarie alla copertura delle spese per l'erogazione di beni e servizi assicurando un gettito del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche pari a € 30.000,00 per l'anno 2018;

- Ritenuto quindi mantenere invariate le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Richiamato l'articolo 23 del citato regolamento comunale , il quale fissa al 31 marzo di ogni anno il termine per effettuare il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti nonché per le occupazioni temporanee di natura ricorrente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con votazione favorevole unanime resa nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) **Di Confermare** per l'anno 2018 il canone C.O.S.A.P., di cui in premessa, negli stessi importi dell'anno 2017;
- 2) **Di Provvedere** all'invio degli avvisi di pagamento aventi scadenza 31 marzo 2018;
- 3) **Di Mandare** copia del presente atto all'Area Sicurezza e Vigilanza, competente per materia, come da Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, alla cui esecuzione è tenuto il Responsabile di Area, a meno che egli non provveda ad assegnare il procedimento ad altro dipendente (art. 6, 2° comma, del citato Regolamento);
- 4) **Di Dichiarare** il presente atto *immediatamente eseguibile* a mente dell'art. 134, 4° comma del D. Leg.vo n. 267/2000



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 120 /GC del 07/12/2017

avente ad oggetto: **CO.SA.P. (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)
DETERMINAZIONE TARIFFE 2018 - SCADENZA VERSAMENTI 31.03.2018**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Masinara Katia)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Masinara Katia)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 120 del 07/12/2017

OGGETTO:

**CO.SA.P. (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) DETERMINAZIONE
TARIFFE 2018 - SCADENZA VERSAMENTI 31.03.2018**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MITA MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).